

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	659
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvidenze creditizie per le zootecnia (2809)	659
PRESIDENTE	659, 662, 663, 664
MARENGHI, <i>Relatore</i>	660, 664
HELPER	660, 664
FRANZO	661
FERRARI RICCARDO	661
BIASUTTI	661
TRUZZI	662, 664
CAPUA	663
FORA ALDOVINO	663
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	663, 664
BURATO	664
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	665

La seduta comincia alle 9,25.

GRIFONE. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Del Vescovo e Marino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze creditizie per la Zootecnia. (Urgenza). (2809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2809 concernente « Provvidenze creditizie per la zootecnia ».

Come gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno, in una delle ultime sedute (e precisamente in quella del 9 luglio) della nostra Commissione, ne è stato approvato l'articolo 1.

Passiamo ora all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata, e saranno quindi versate ad un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato « Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia ».

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'articolo 1 della presente legge viene assunto dal Fondo.

Sulle disponibilità del fondo saranno concesse anticipazioni agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste.

Il riparto delle disponibilità del fondo tra i vari Istituti sarà effettuato con decreti del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste.

La restituzione delle anticipazioni e le modalità di effettuazione delle operazioni

saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e foreste e gli Istituti.

Tutte le somme che affluiranno al Fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate, dedotta la quota di ammortamento del prestito di cui all'articolo 1, alla concessione di ulteriori anticipazioni agli Istituti ».

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« I rischi delle operazioni sono a carico degli istituti.

La misura del tasso di interesse da porre a carico degli agricoltori verrà stabilita con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste, avuto riguardo al tasso di interesse delle anticipazioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Il compenso spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte e tasse, sarà stabilito con la convenzione di cui al precedente articolo 2.

Oltre al pagamento delle annualità comprensive degli interessi nella suddetta misura e del compenso previsto al precedente comma, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui prestatori a qualsiasi titolo.

L'ammortamento dei prestiti o mutui sarà effettuato in un periodo non superiore a 5 anni ».

MARENGHI, Relatore. Non avrei nulla da rilevare su questo articolo se non vi fosse la questione dei rischi che il disegno di legge in esame pone a carico degli Istituti. Ho già fatto presente nella mia relazione che questo rappresenta un inconveniente perché preclude in generale i finanziamenti ai piccoli agricoltori i quali spesso non sono in grado di fornire all'Istituto garanzie adeguate.

Per ovviare all'inconveniente si vorrebbe trovare una formula che ponesse almeno una parte di questi rischi a carico dello Stato o del fondo di rotazione messo a disposizione per questi prestiti.

Il primo comma dell'articolo 3 potrebbe essere sostituito dal seguente « I rischi delle operazioni sono a carico dell'apposito fondo costituito con una quota sugli interessi di

cui al secondo comma ». Nel secondo comma alla fine del primo periodo (« ...di cui all'articolo 2 della presente legge ») aggiungerei: « ... e della costituzione di un fondo rischi, tenendo conto anche del compenso spettante agli Istituti ».

La costituzione di un fondo rischi sarebbe così resa obbligatoria dalla presente legge e ad essa si provvederebbe mediante un lieve aumento del tasso di interesse (per esempio dal 3 al 3 e mezzo per cento) che sarebbe bene accetto dai piccoli allevatori qualora li esonerasse dalla necessità di dare tante garanzie agli Istituti.

Altra questione secondo l'ultimo comma dell'articolo 3 l'ammortamento dei prestiti dovrebbe essere effettuato in un periodo di tempo non superiore ai 5 anni. Rilevo che mentre questo periodo è più che sufficiente per quanto riguarda l'acquisto di animali da macello, per le attrezzature, invece, sembra eccessivamente breve. Si potrebbe elevare a 7 od 8 anni il termine, lasciando naturalmente al Ministero la facoltà di stabilire una graduatoria in dipendenza della natura del prestito. Proporrei quindi un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, del seguente tenore:

« L'ammortamento dei prestiti o mutui sarà effettuato in un periodo non superiore a 7 anni ».

Bisognerebbe inoltre semplificare la procedura relativa ai prestiti o mutui, in quanto attualmente gli Istituti richiedono lo svolgimento di una pratica lunga e dispendiosa a carico degli agricoltori, che parte dal certificato storico catastale e va fino all'accensione dell'ipoteca.

HELFER. Sono d'accordo col relatore per quanto riguarda l'aumento della durata dell'ammortamento, lasciando al regolamento di stabilire i vari periodi in relazione alla natura del prestito.

Più importanti mi paiono ancora le osservazioni da lui svolte intorno alle difficoltà e alle spese relative alla concessione del prestito. Già sono stati fatti dei tentativi per ovviare alle difficoltà delle garanzie immobiliari, e mi pare che qualche cosa sia stato escogitato a favore dei piccoli coltivatori specialmente in alcune leggi regionali. Tre anni fa avevamo proposto che per il credito agrario si costituisse una garanzia sussidiaria dello Stato. Un dispositivo del genere è stato escogitato per la legge della montagna ma si è dimostrato non del tutto efficace, anche se un certo vantaggio ha arrecato agli abitanti dei

territori montani. Più concreti sono risultati i tentativi del trentino-altoatesino i quali, in una legge regionale approvata due anni or sono per prestiti a medio termine per sopprimere ai danni delle forti gelate ai vigneti e frutteti, hanno previsto una garanzia sussidiaria del 20 per cento con fissazione di un fondo rischi a carico della legge, in previsione del caso che un mutuatario non fosse in grado di far fronte ai propri impegni. Naturalmente le banche sono tenute ad espletare tutte le operazioni bancarie normali onde recuperare il denaro prestato, però nel caso in cui questo recupero non fosse possibile per eccezionali evenienze, esse hanno la possibilità di ricorrere al fondo rischi.

Il fondo rischi è stato costituito per venti milioni su un miliardo di operazioni, e posso assicurare che dopo due anni e mezzo esso è ancora intatto, dato che tutti coloro che hanno contratto mutui in base a questa legge hanno pagato e pagano regolarmente le rate di ammortamento. Attualmente nel Trentino-Alto Adige si sta varando un altro disegno di legge basato sullo stesso concetto e con la garanzia sussidiaria del 40 per cento, anziché del 20, per far fronte ai danni delle gelate che hanno inciso negativamente sulla nostra produzione agricola, tanto che i danni, controllati obiettivamente e senza retorici ampliamenti, si fanno ascendere per lo meno a 10 miliardi di lire. Un'altra facilitazione per gli agricoltori verrà probabilmente inserita in questa legge, nel senso che si autorizzerebbero le banche a chiedere, anziché garanzie reali ipotecarie, soltanto cambiali agrarie rinnovabili. Tuttavia questo sistema presenta l'inconveniente della spesa non indifferente relativa alla tassa di bollo che grava sulle cambiali all'atto del rinnovo. Sarebbe molto interessante se si riuscisse ad evitare il pagamento del bollo all'atto del rinnovo delle cambiali, ed a questo proposito chiedo al Governo se non sarebbe possibile pervenire a questo risultato.

FRANZO. In ordine al problema del rischio vorrei ricordare brevemente agli onorevoli colleghi e a me stesso le tre o quattro leggi già esistenti. Anzitutto abbiamo la legge sulla montagna alla quale ha accennato l'onorevole Helfer affermando che non è operante perché le banche — aggiungo io — il più delle volte non fanno luogo alla concessione dei prestiti e non tengono in alcun conto questa precisa disposizione di legge che concede garanzie ai piccoli proprietari.

Vi è poi la legge 1° febbraio 1956, n. 53, sulla piccola proprietà contadina (legge

Sturzo) che contiene facilitazioni all'articolo 7, primo e secondo comma. Ricordo quindi la legge 15 marzo 1956, n. 9, della regione sarda, in cui la regione garantisce in via sussidiaria il 50 per cento per le perdite accertate; ed infine la legge regionale del Trentino-Alto Adige, ricordata dianzi dall'onorevole Helfer e che costituisce una garanzia sussidiaria del 20 per cento per coprire il rischio di forzate insolvenze dei mutuatanti.

Sono del parere — dato che questo disegno di legge è venuto a noi prima che al Senato, — di modificare l'articolo 3, per costituire un precedente nel senso che ho indicato.

Dopo aver udite le argomentazioni del relatore, ritengo che un emendamento potrebbe essere formulato in questo senso:

« I rischi delle operazioni sono a carico dell'Istituto. Le perdite però, definitivamente accertate, in dipendenza di operazioni di finanziamento effettuate da singoli coltivatori o cooperative, per valori non superiori al milione, sono a carico del fondo ».

Quello che propongo, ripeto, non è tanto un emendamento, quanto un semplice suggerimento che sia di stimolo per pervenire alla formulazione migliore della legge.

FERRARI RICCARDO. Sono molto perplessa su questo articolo, non tanto per il dispositivo che vuole introdurre — perché su di esso credo si possa essere tutti d'accordo — quanto per la sua funzionalità. Abbiamo l'esempio di tante altre leggi che in pratica non hanno apportato alcun vantaggio. La stessa legge sulla montagna, è stato riconosciuto, non ha trovato pratica applicazione per questo aspetto. E sarebbe opportuno chiederne il perché. Il motivo, a mio avviso, è in questo, che non si possono accollare allo Stato i rischi di operazioni praticamente fatte da terzi, cioè dagli Istituti. Sarebbe meglio, pertanto, accettare la proposta dell'onorevole Helfer circa la costituzione di un fondo rischi.

Sono d'accordo, invece, sull'emendamento proposto dal relatore per portare da 5 a 7 anni la durata del periodo di ammortamento.

BIASUTTI. Comincio dalla seconda modifica proposta all'articolo 3. Per conto mio, tenendo presente che di solito nelle valutazioni creditizie si tiene conto moltissimo dei problemi tecnici, dato il genere della legge, consiglieri di non andare al di là dei 5 anni per il periodo di ammortamento.

Per quanto riguarda il fondo di garanzia è evidente che la legge sulla montagna può costituire un precedente. In genere gli Istituti di credito considerano la garanzia dello Stato

più come un appoggio all'azione che dovrebbero fare per recuperare eventuali perdite che come una garanzia vera e proprio. Tuttavia, siccome la garanzia ha un valore psicologico, io la manterrei pur tenendo presenti le considerazioni svolte in proposito dal Sottosegretario Pugliese. Bisognerebbe, comunque, elaborare una legge con la quale istituire un fondo di garanzia che si riferisca a tutti i settori dell'agricoltura.

Sarei dell'avviso di inserire la disposizione relativa al fondo, ma mi pare che l'onorevole Sottosegretario abbia già detto che non si possono accantonare i 5 milioni occorrenti. Si potrebbe prendere in considerazione la risorsa del maggiore interesse, ma occorre non dimenticare che operazioni di questo genere hanno un punto negativo costituito da un tasso ridotto, non economicamente vantaggioso per le banche. Si potrebbe, infine, da parte degli Istituti, migliorare il vantaggio economico ed alleggerire il rischio dell'operazione con il sistema delle fidejussioni.

PRESIDENTE. Vorrei riassumere i termini di questa discussione. Questi prestiti sono destinati soprattutto all'acquisto di bestiame e di mangimi per l'allevamento e dovrebbero essere non coperti totalmente dalle normali precauzioni cui si riferiscono le banche nella concessione dei prestiti.

Quali garanzie, allora, dovrebbero essere offerte? Dette operazioni di finanziamento verrebbero effettuate mediante lo sconto di cambiali agrarie.

Ricorderò che queste cambiali sono titoli esecutivi a tutti gli effetti e in più sono coperte da privilegio a favore dell'Istituto di credito agrario, sugli oggetti che sono stati acquistati coi fondi ottenuti dal finanziamento: macchine, bestiame, ecc. Per gli Istituti di credito agrario esiste un privilegio legale ed uno convenzionale.

Qual'è la situazione derivante dal disegno di legge in discussione? Si dice bisogna facilitare i prestiti ai piccoli coltivatori sulla base della semplice cambiale agraria, fare in modo che gli Istituti si accontentino di questa garanzia, oltre alla garanzia sussidiaria dello Stato.

Ma normalmente questa garanzia sussidiaria non c'è. C'è per la legge della montagna la quale si riferisce a mutui per miglioramenti i quali sono coperti normalmente da garanzia ipotecaria. Ora, ipotizzare una garanzia statale che si riferisce ad operazioni immobiliari, è facile. Meno facile è il caso nostro perché quello che si acquista col finanziamento è bestiame, è mangime: come si

fa a valutare un margine di garanzia sul mangime? E come si fa a prevedere la perdita accidentale o la diminuzione di prezzo del bestiame sui mercati? Mi pare quindi che chiedere una garanzia sussidiaria per questo tipo di operazioni sia veramente difficile, ed è difficile che lo Stato accetti di intervenire. Del resto gli stessi esempi addotti dall'onorevole Helfer si riferiscono sempre ad operazioni immobiliari sulle quali c'è sempre una base abbastanza costante di valutazione.

Secondo me questa materia difficile e delicata è solo fino ad un certo punto di nostra competenza, stante la competenza anche della IV Commissione permanente. Anche la proposta del relatore Marengi, intesa a creare un fondo rischi utilizzando l'aumento dal 3 al 3 e mezzo per cento del tasso d'interesse, implicherebbe l'intervento del Ministero del tesoro per rivedere la convenzione con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Non so, pertanto, se ci convenga apportare al disegno di legge degli emendamenti la cui approvazione non dipenderebbe da noi soltanto essendo condizionata al parere della IV Commissione Finanze e tesoro.

Quindi domando ai colleghi della Commissione se intendono affrontare in questa sede — con la lentezza che inevitabilmente deriverebbe dalla necessità di ottenere i pareri necessari — i problemi ora affiorati, o se non siano disposti, invece, a procedere nell'esame della legge sullo schema ministeriale e a rinviare ad epoca successiva i pur importanti problemi che sono emersi.

TRUZZI. Ho ascoltato attentamente gli interventi degli onorevoli colleghi su questo problema del quale anche io avverto l'importanza. Non è la prima volta che ce ne occupiamo e credo che si dovrà, prima o poi, avviarlo a soluzione.

Tuttavia mi associo a quanto ha detto l'onorevole Presidente nel senso che non possiamo imporre una soluzione di questi problemi cominciando proprio con la legge in esame che tratta di operazioni basate su beni mobilissimi. Assai più facile sarebbe l'introduzione di una garanzia sussidiaria se la legge trattasse di impianti, fabbricati o altri beni stabili.

Perciò vorrei pregare gli onorevoli colleghi di andare avanti con questa legge sullo schema presentato, senza tentare di introdurre il principio della garanzia sussidiaria sulla necessità del quale siamo tutti, in generale, d'accordo, ma che secondo me non è possibile introdurre con questa legge.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1957

CAPUA. Ritengo che si potrebbe avviare a soluzione del problema se il credito fosse cumulativo ed includesse, oltre al bestiame, anche le scorte e gli stabili.

FORA ALDOVINO. È mia opinione che la cosa migliore da farsi sia quella di dar tempo al Governo di studiare a fondo la questione e risolverla con legge a parte. In tal senso potremmo votare un ordine del giorno che inviti il Governo a porre il problema allo studio, e procedere, intanto, all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Fora ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Fogliazza e Gomez D'Ayala:

« La IX Commissione permanente (Agricoltura) in sede di approvazione del disegno di legge n. 2809 « Provvidenze creditizie per la zootecnia » impegna il Governo a presentare, entro il mese di ottobre 1957, un apposito disegno di legge per regolare la materia dei rischi di cui all'articolo 3, in modo da garantire l'accesso al credito dei piccoli allevatori presso gli Istituti bancari ».

Mi pare che la soluzione proposta dall'onorevole Fora, il quale ha ripreso un motivo cui anch'io ho accennato, sia la più pratica. L'argomento è importante ma molto delicato ed è bene mandare avanti la legge invitando in pari tempo il Governo a predisporre un diverso provvedimento per il problema. Penso che in linea di massima anche il Governo non abbia nulla in contrario ad aderire a questa impostazione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Rilevo che gli argomenti finora sollevati nel corso della discussione sono due.

Il primo riguarda il periodo di ammortamento, per il quale, a mio modo di vedere, sarebbe utile concedere un periodo non superiore ai 5 anni per gli animali da allevamento e da macello, ed un periodo leggermente superiore soltanto per quanto riguarda le attrezzature agricole.

Anche per quanto riguarda la questione dei rischi le soluzioni potrebbero essere due. Si potrebbe includere anche in questa legge il concetto introdotto nella legge sulla montagna secondo il quale lo Stato si addossa fino al 70 per cento della perdita, e il Governo non avrebbe nulla in contrario. Tuttavia ritengo che la questione del rischio non vada sollevata in questa Commissione, prima di tutto perché non ha una stretta attinenza col

disegno di legge in esame, poi perché occorre l'accordo col Ministero del tesoro.

Risulta, inoltre, dalle indagini esperite, che se la preoccupazione delle banche per evitare questi rischi è molto sentita, in pratica il rischio stesso si è ridotto quasi a zero. Lo ha dimostrato, tra l'altro, la stessa applicazione della legge della montagna.

Non sono peraltro in grado di rispondere, per ora, all'altra osservazione dell'onorevole Helfer relativa alle cambiali agrarie.

PRESIDENTE. Superate le varie proposte di emendamenti dalla presentazione dell'ordine del giorno Fora, rimane da considerare l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore:

« *Sostituire all'ultimo comma le parole: sette anni, alle parole: cinque anni.* ».

Pongo in votazione l'articolo 3 fino alle parole « non superiore a ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Marenghi.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto il seguente:

I rischi delle operazioni sono a carico degli Istituti.

La misura del tasso di interesse da porre a carico degli agricoltori verrà stabilita con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste, avuto riguardo al tasso di interesse delle anticipazioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Il compenso spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte e tasse, sarà stabilito con la convenzione di cui al precedente articolo 2.

Oltre al pagamento delle annualità comprensive degli interessi nella suddetta misura e del compenso previsto al precedente comma, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui prestatori a qualsiasi titolo.

L'ammortamento dei prestiti o mutui sarà effettuato in un periodo non superiore a 7 anni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

Gli acquisti e le opere finanziati coi prestiti di cui al precedente articolo 1 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato o delle Regioni.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1957

La concessione dei predetti prestiti da parte degli Istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per gli acquisti e opere ai quali i prestiti stessi si riferiscono, i beneficiari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato o delle Regioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge saranno applicabili le norme previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

Alle operazioni previste dalla presente legge e agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Le convenzioni previste dall'articolo 2 sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MARENGHI, *Relatore*. Presento il seguente emendamento aggiuntivo che potrebbe costituire l'articolo 5-*bis* della legge:

« Il Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato a concedere l'esenzione del dazio doganale per la importazione, da parte degli allevatori, singoli od associati, di bestiame da destinare all'allevamento per ingrasso, da effettuarsi per contingente.

Le concessioni di cui al comma precedente saranno subordinate all'osservanza delle norme che il Ministro per l'agricoltura fisserà nel regolamento alla presente legge ».

Ho già ricordato che il nostro Paese è importatore di bestiame bovino vivo da destinare al macello; meglio sarebbe importare, anziché bestiame adulto, bestiame giovane da destinare all'ingrasso in Italia. Oggi l'importazione del bestiame giovane da ingrasso per la macellazione non è conveniente per i nostri allevatori in quanto essi devono pagare un dazio di importazione pari al 16 per cento del valore. L'esenzione dal dazio concessa per contingente — e non quindi per un numero illimitato di capi — li agevolerebbe senza provocare squilibri nel mercato. Se, d'altra parte, il mercato fosse per avventura turbato, il Mi-

nistero dell'agricoltura avrebbe sempre i mezzi per sospendere la concessione che, ripeto, viene data per contingente.

BURATO. È vero che assistiamo ad un aumento del consumo della carne e che ad esso non corrisponde un adeguato aumento nella nostra produzione nazionale per cui abbiamo bisogno di importarne dall'estero. Il mercato nazionale si trova in certi periodi dell'anno in difficoltà per fornire soggetti da allevamento di tenera età. Sono quindi favorevole all'articolo aggiuntivo Marenghi.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Condivido i motivi che hanno ispirato al relatore il suo emendamento.

La legge, però, deve essere ben precisa per cui, fermo restando che l'importazione deve essere effettuata per contingente, si dovrebbe anche sottolineare l'eccezionalità della concessione. Penso che si dovrebbe aggiungere, dove è detto che il Ministro dell'agricoltura è autorizzato a concedere..., la frase: « in determinati casi ».

HELPER. Rilevo che secondo il testo dell'emendamento Marenghi il Ministro ha già una discrezionalità piena di autorizzare i contingenti di importazione. Il giudizio sui « determinati casi » è quindi implicito.

TRUZZI. A parer mio il problema fondamentale è quello di evitare che tali concessioni vengano fatte in periodi in cui abbonda il bestiame giovane di origine nazionale. Ritengo perciò che l'articolo aggiuntivo Marenghi sortirebbe meglio il suo effetto se venisse precisato che le concessioni si hanno solo « quando non vi sia sufficiente disponibilità nazionale ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è disposto ad accettare l'articolo aggiuntivo Marenghi con l'emendamento Truzzi.

MARENGHI, *Relatore*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Truzzi.

PRESIDENTE. L'articolo 5-*bis* risulta pertanto del seguente tenore:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato a concedere, quando non vi sia sufficiente disponibilità nazionale, l'esenzione del dazio doganale per l'importazione, da parte degli allevatori, singoli ed associati, di bestiame da destinare all'allevamento per ingrasso, da effettuare per contingente.

Le concessioni di cui al comma precedente saranno subordinate all'osservanza delle

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1957

norme che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste fisserà nel regolamento alla presente legge».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Fora ed altri, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze creditizie per la zootecnia » (2809):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Armosino, Bertone, Biasutti, Bonomi, Burato, Caramia, Chiarini, Compagnoni, Daniele, Ferrari Riccardo, Fina, Fogliazza, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Helfer, Magnani, Marengli, Pavan, Rosati, Sangalli, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi e Zanoni.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI